

**Accordo di programma ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90 tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione Siciliana e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) per la prestazione di garanzie nell'ambito del PSR 2007-2013**

**PREMESSO CHE**

- la condizione di accentuata sottocapitalizzazione in cui versano le aziende agricole italiane e la sempre maggiore difficoltà di accesso al credito rappresentano da anni un forte limite al processo di sviluppo dell'intero comparto agricolo nazionale;
- per far fronte a tale situazione assume una rilevanza strategica la possibilità di attivare tutti gli strumenti disponibili, a livello nazionale e regionale, favorendo le opportune sinergie tra le politiche e gli strumenti.
- il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali intende favorire la realizzazione di obiettivi comuni definiti con le Regioni/PA, nel contesto dello sviluppo rurale e per le rispettive competenze, in particolare per l'attuazione del Piano strategico nazionale e dei Programmi di sviluppo rurale 2007-2013, specificatamente per quanto riguarda la coerenza e la complementarietà con le altre politiche nazionali e regionali;
- il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali intende assicurare le migliori condizioni di base a tutte le Regioni/PA, per sostenere l'adeguato perseguimento degli obiettivi di competitività ed innovazione delle aziende agricole, nei limiti del rispetto delle regole di mercato;
- un Accordo di programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/90, tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, le Regioni/PA e l'Ismea è lo strumento idoneo per perseguire le finalità comuni e le necessarie strategie in modo da garantire che le stesse siano perseguite con azioni coerenti sia dal punto di vista sincronico, sia quanto a contenuti e regole di intervento;
- la Conferenza Stato-Regioni ha approvato con atto 148/CSR del 12 luglio 2007 uno schema di accordo di programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, tra MiPAAF, Regioni, Province autonome e ISMEA per la prestazione

di garanzie nell'ambito dello sviluppo rurale;

### **CONSIDERATO CHE**

- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione Siciliana e ISMEA ritengono indispensabile agevolare l'accesso delle imprese agricole al mercato del credito, al fine di eliminare uno dei principali limiti alla nascita ed allo sviluppo delle imprese stesse, favorendo, nel contempo, la crescita dell'occupazione;
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione Siciliana e ISMEA ritengono che la concessione di garanzie alle imprese agricole del territorio determini, anche mediante un effetto leva, un incremento della capacità di investimento delle imprese agricole, offrendo in tal modo un contributo importante al raggiungimento degli obiettivi del sostegno allo sviluppo rurale di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1698/2005, fatti propri dal PSN e dal PSR;
- la Regione Siciliana per la concessione delle garanzie, può avvalersi del Fondo di garanzia ISMEA operante a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004, art. 17, commi 2 e 4 destinando a tale scopo le risorse finanziarie individuate nell'ambito delle misure del PSR finalizzate agli investimenti;
- la stipula di un Accordo di programma rappresenta la modalità operativa più efficace per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune e compatibile con la normativa comunitaria;

### **VISTO CHE**

- l'articolo 71, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), stabilisce che *“in deroga al paragrafo 3, lettera b), il contributo del FEASR può essere realizzato in forme diverse dagli aiuti diretti a fondo perduto”*;
- l'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), stabilisce che *“ai sensi*

*dell'articolo 71, paragrafo 5, regolamento (CE) n. 1698/2005, il FEASR può cofinanziare, nell'ambito di un programma di sviluppo rurale, le spese per operazioni comprendenti contributi a sostegno di fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi prestati (di seguito <<i>fondi*>>), conformemente agli articoli 51 e 52 del presente regolamento”;

- l'articolo 51, comma 2, del citato regolamento (CE) n. 1974/2006, stabilisce che “*i fondi sono costituiti come enti giuridici indipendenti disciplinati da accordi fra gli azionisti o come capitale separato in seno ad un istituto finanziario preesistente. In quest'ultimo caso il fondo è soggetto a specifiche norme applicative, che dispongono in particolare una contabilità separata atta a distinguere le nuove risorse investite dal FEASR, da quelle di cui disponeva inizialmente l'istituto finanziario*”;
- con Decisione della Commissione Europea C(2008)735 del 18 febbraio 2008 è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana (di seguito PSR) per il periodo 2007-2013;
- l'ISMEA, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, costituisce forme di garanzia creditizia e finanziaria per strumenti e servizi informativi, assicurativi e finanziari alle imprese agricole ed alle loro forme associative, volti a ridurre i rischi inerenti alle attività produttive di mercato, a favorire il ricambio generazionale, a contribuire alla trasparenza e alla mobilità del mercato fondiario rurale anche sulla base di programmi con le regioni e ai sensi dei regolamenti comunitari;
- l'articolo 17 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 attribuisce all'ISMEA il compito di effettuare interventi di garanzia, controgaranzia e cogaranzia, al fine di favorire l'accesso al mercato del credito da parte delle imprese agricole;
- con Decisione della Commissione Europea C(2006)643 dell'8 marzo 2006 è stato approvato come misura di non aiuto il regime relativo all'attività di rilascio di garanzie pubbliche a norma dell'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 102/2004;
- con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 febbraio 2006 “Attività di rilascio di garanzie a norma dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004 n.102”, entrato in vigore il 15 marzo 2006, sono stati stabiliti i criteri, le

condizioni e le modalità di prestazioni delle garanzie dirette di cui al richiamato articolo 17, commi 2, 3 e 4, del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

- l'ISMEA, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, può svolgere, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, anche sulla base di convenzioni con le amministrazioni competenti, compiti di predisposizione, gestione, valutazione, monitoraggio, assistenza tecnica e verifica dei risultati di programmi di intervento comunitari, nazionali e regionali;

tutto quanto sopra premesso e considerato si conviene di approvare quanto segue:

### **Articolo 1**

1. La Regione Siciliana può avvalersi del Fondo ISMEA per realizzare interventi finalizzati a favorire l'accesso al mercato del credito da parte delle imprese agricole ed agroalimentari della Regione attraverso il finanziamento degli interventi di garanzia, cogaranzia e controgaranzia.
2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere inseriti nelle misure del PSR finalizzate agli investimenti con l'obiettivo di finanziare le iniziative relative al rilascio di garanzie prevedendo specifici stanziamenti.
3. Per gli interventi di cui al comma 1 si applicano i criteri, le condizioni e le modalità di cui al citato Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 14 febbraio 2006 "Attività di rilascio di garanzie a norma dell'articolo 17 comma 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102", nonché le relative istruzioni applicative.

### **Articolo 2**

1. ISMEA non potrà chiedere alla Regione Siciliana il pagamento di alcun corrispettivo attinente alla istruttoria delle pratiche relative all'ammissione e alla prestazione di garanzie di cui all'articolo 1, comma 1. L'attività di ISMEA è quindi da intendersi priva di remunerazione o contenuto economico a valere sulle misure del PSR.

### **Articolo 3**

1. Le risorse del PSR destinate allo strumento di garanzia, cogaranzia e

controgaranzia di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, costituiscono il patrimonio segregato per il rilascio di garanzie sul territorio regionale dal quale sono detratti gli accantonamenti a fronte di ogni garanzia diretta rilasciata nella misura stabilita dall'ISMEA, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1974/2006.

2. L'ISMEA è tenuta a produrre alla Regione apposita relazione al 31 dicembre di ogni anno.

#### **Articolo 4**

1. Per quanto non espressamente regolato nei precedenti articoli, in ordine ai rapporti tra Regione ed ISMEA, si applicano gli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'allegato rappresenta parte integrante del presente Accordo di programma.

Roma, 5 agosto 2009

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

La Regione Siciliana

L'ISMEA